

GRUPPO REGIONALE EDILIZIA

TESTO UNICO DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81, MODIFICATO DAL D.LGS.106/09

*(PRIME INDICAZIONI SU OBBLIGHI, RESPONSABILITA' CONTENUTE NEL TITOLO IV -
CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI)*

COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI

Lavori Privati

Nei lavori con progetto e direzione lavori, Il Committente può incaricare un Responsabile dei Lavori, quale soggetto di propria fiducia, per svolgere i compiti di propria competenza. Non viene specificato se tale soggetto debba avere titoli specifici.

Lavori Pubblici

Nel caso di lavori pubblici (DLgs 163/06) il Responsabile dei Lavori coincide con il Responsabile Unico del Procedimento, che è sempre nominato.

Il Committente può affidare al Responsabile dei lavori i propri obblighi, o parte degli stessi mediante delega di funzioni. La delega, anche nel caso in cui affidi dei compiti parziali, deve essere formalmente accettata dai Responsabili dei lavori. Per l'efficacia della delega si fa riferimento all'art. 16 del T.U.

COORDINATORI PER LA SICUREZZA

Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 98)

In merito ai **corsi di formazione di cui all'art 98**, che fanno riferimento all'allegato XIV, viene previsto:

- l'obbligo della verifica finale di apprendimento;
- le modalità di svolgimento dei corsi;
- l'obbligo dell'aggiornamento quinquennale per complessive 40 ore.

Coordinatore per la progettazione (art. 91)

Il **comma 1, lettera a)**, ribadisce l'obbligo di redigere il **PSC** con i contenuti minimi indicati nell'Allegato XV, e **lett.b)**, di predisporre il **Fascicolo** con i contenuti indicati all'Allegato XVI.

Il fascicolo non deve essere predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art 3 comma 1 lett. a) del DPR .380/01.

Il comma 1, lett. B-bis prevede che il CSP coordini l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.90, comma 1. Si ritiene che tale compito di coordinamento dia afferente alla pianificazione delle varie fasi di lavoro nonché alla loro durata, pianificazione che deve andare di pari passo con le scelte progettuali.

Coordinatore per l'esecuzione (art.92)

Il **coordinatore per l'esecuzione** non può essere il datore di lavoro dell'impresa affidataria o dell'impresa esecutrice, o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Le incompatibilità di cui sopra non operano nel caso di coincidenza tra committente e impresa esecutrice, perché in tal caso il Committente ha ancora più interesse che il CSP svolga accuratamente il proprio incarico.

IMPRESA AFFIDATARIA

Il TU all'**art. 89 lett. i)** inserisce, la definizione di **impresa affidataria (lett. i)** = *impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui il titolare del contratto d'appalto sia un consorzio di imprese, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione degli stessi, o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie dei lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale assegnazione*

RESPONSABILITA' DI VERIFICA (ART.93,C.2)

Il Committente o il Responsabile dei Lavori

Il Committente o il Responsabile dei Lavori, durante la fase di progettazione, ha le responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'art.91, c.1 (obblighi del CSP), il quale:

- redige il PSC e predispone un Fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria);
- coordina la applicazione delle disposizioni relative ai principi e alle misure generali di tutela al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro, e all'atto della previsione della durata degli stessi.

Il Committente o il Responsabile dei lavori, durante la fase di esecuzione, hanno le responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli seguenti (obblighi del CSE):

- art.91,c.1: il CSE (nei casi in cui spetti a lui tale compito) redige il PSC e il Fascicolo;
- art.92, c.1, lett.a): il CSE verifica l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e delle disposizioni del PSC;
- art.92, c.1, lett.b): il CSE verifica l'idoneità dei POS;
- art.92, c.1, lett.c): il CSE organizza tra le imprese la cooperazione e il coordinamento nonché la reciproca informazione;
- art.92, c.1, lett.d): il CSE verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine del coordinamento tra gli RLS.
- Art.92, c.1, lett.e): il CSE segnala al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94,95,96 e 97, c.1 e alle prescrizioni del PSC, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese , o la risoluzione del contratto.

Nota: resta comunque in capo al Committente, nel caso nomini il Responsabile dei Lavori, l'onere

di vigilare sul corretto espletamento da parte dello stesso degli obblighi a lui delegati.

NOTA: Nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla legge vigente e comunque di importo inferiore a 100.000 euro non è necessario nominare il CSP. In tal caso le funzioni del CSP sono svolte dal CSE.

VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE - (art.90, comma 9, lett.c) e art.97,comma 2)

Definizione di **idoneità tecnico-professionale** = *possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento i lavori da realizzare.*

NOTE:

- Secondo i regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, è possibile che una Impresa si avvalga, tramite la formula dell'**avvalimento**, di capacità e/o requisiti di altra Impresa, ai fini del raggiungimento dei requisiti necessari per l'idoneità tecnico professionale. In tali casi la scelta della formula dell' avvalimento deve essere evidenziata nel contratto di appalto o in altro documento con valenza contrattuale, con l'indicazione della impresa di cui ci si avvale. Si ritiene che la formula dell'avvalimento sia estendibile anche al caso di appalti privati.

Verifica in capo al Committente o Responsabile dei lavori (art. 90 c.9 lett.a)

Il Committente, o il Responsabile dei lavori in fase di esecuzione, anche nel caso non venga designato il CSE, verifica l'idoneità tecnico professionale di:

- Imprese affidatarie;
- Imprese esecutrici;
- Lavoratori autonomi;

con le modalità riportate nell'allegato XVII, quindi mediante la richiesta di tutta la documentazione di cui all'allegato medesimo.

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano i rischi particolari di cui all'All.XI, la verifica si considera soddisfatta mediante la presentazione da parte dell'impresa del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e da un'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.

NOTA:

Per quanto riguarda il "premessato di costruire" si fa riferimento all'art.10 DPR 380/01, che individua gli interventi subordinati a permesso di costruire precisamente:

- a) *interventi di nuova costruzione;*
- b) *interventi di ristrutturazione urbanistica;*
- c) *interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici , ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.*

Verifica in capo alla Ditta Affidataria (art. 97 c.2, Allegato XVII punto3)

Nel caso di subappalto la Ditta affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalità riportate nell'allegato XVII.

Nel solo caso di lavori privati e senza permesso di costruire la verifica si considera soddisfatta mediante la presentazione da parte dell'impresa di:

- Certificato dell'iscrizione alla CCIA;
- Autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'All.XVII.

OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA (Art.97)

Obblighi dell'Impresa Affidataria

- art. 97 c.1 Il datore di lavoro dell'impresa affidataria **verifica le condizioni di** sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC.

NOTE: é da ritenersi soddisfatto l'obbligo di cui sopra da parte della Impresa Affidataria nel momento in cui la stessa predisponga un percorso organizzativo specifico, documentato e verificabile, comunque in linea con quanto indicato all'art.30 commi 2,3,4.

Si ritiene che il datore di lavoro della Ditta Affidataria, al fine di vigilare sulle imprese subappaltatrici, non possa utilizzare personale o usufruire delle capacità organizzative delle imprese stesse.

- art. 97 c.2 Il datore di lavoro dell'impresa affidataria è anche responsabile degli obblighi di cui all'art. 26 e precisamente:
 - Verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi (art. 26 c.1 let.a);
 - Coopera e coordina degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi (art. 26 c.2);
 - Elabora il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) ai fini della cooperazione e del coordinamento (art. 26 c.3). Tale adempimento, nei cantieri edili, è da considerarsi soddisfatto se il dl accetta il PSC e redige il POS.

NOTA:

L'art. 26 c.5 precisa che nei singoli contratti di subappalto e di appalto, ai sensi dell'art. 1418 del C.C. devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, **i costi relativi alla sicurezza del lavoro**, riferiti a quelli propri connessi allo specifico appalto.

- art. 97 c.3 Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve inoltre:
 - a) coordinare gli interventi di cui agli artt. 95 e 96;
 - b) verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, entro 15 giorni, e trasmetterli al CSE.
- art.97, c.3 bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4) dell'All.XV siano effettuate dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
- art.97, c.3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di **adeguata formazione**.

NOTA:

In generale l'obbligo del coordinamento e quello di verifica dei POS può ritenersi soddisfatto se la Ditta Affidataria si è attivata con appositi strumenti riscontrabili.

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI (ART. 96)

I TU estende gli **obblighi** che prima erano esclusivamente di pertinenza dei **datori di lavoro**, ai **dirigenti ed ai preposti**.

Viene confermato l'obbligo, per i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, di adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui **all'All.XIII** (art.96, comma 1, lett.a). All'art.159, comma 3 viene precisato che la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'All.XIII, nella parte relativa alle "prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei

cantieri”, punti 1,2,3,4,5,6 e nella parte relativa alle “prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per i punti 1,2,3,4,5,6,7, è considerata **una unica violazione** ed è punita con la pena dell’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro.

Tra gli obblighi dei datori di lavoro, all’art.96, comma g), viene confermato quello di redigere il POS. L’art.159, comma 1) punisce tale mancanza con l’arresto o l’ammenda **da 2.500 a 6.400 euro** se il POS non è stato redatto; con l’arresto o l’ammenda **da 2.000 a 8.000 euro** se il POS non è stato redatto nei cantieri in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati nell’All.XI; con l’ammenda **da 2.000 a 4.000 euro** se il POS è redatto in assenza di uno o più elementi di cui all’All.XV.

L’art.55, comma 2, sub.c), prevede la pena dell’**arresto da quattro a otto mesi** per il d.l. che violi l’art.29, comma 1(ovvero che violi l’art.17, comma 1,lett.a) **per la mancata elaborazione e redazione del DVR, per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità non sia inferiore a 200 uomini-giorni.**

Tenendo conto che l’art.96, comma 2, recita che l’accettazione da parte di ciascun d.l. delle imprese del PSC nonché la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’art.17, comma 1, lett.a), (DVR), all’art.26, comma 1, lett.b), 2, 3 (DUVRI) e 5, e all’art.29, comma 3 (rielaborazione del DVR), dobbiamo tradurre la eventualità della **pena dell’arresto** per le attività eseguite nei cantieri edili la cui entità non sia inferiore ai 200 uomini-giorni, laddove siano compresenti più imprese, e **tali imprese non siano in possesso del POS e non abbiano accettato formalmente il PSC.**

SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO

Il D.lgs.81/08 all’art.90, comma 10 recita “ In assenza del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 o del Fascicolo di cui all’art.91, comma 1, lett.b), quando previsti, oppure in assenza di Notifica di cui all’art.99, quando prevista, oppure in assenza del DURC delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, **è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo.** L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.

A tale riguardo occorre precisare che il titolo abilitativo vale per tutte quelle opere la cui esecuzione comporta una richiesta di autorizzazione, permesso a costruire o denuncia di inizio attività, che il committente deve trasmettere al Municipio competente ai sensi del DPR. 6.04.2001 N.380, e che, a seguito di silenzio-assenso da parte dell’amministrazione nei successivi 30 giorni, si intende formalmente accettata con l’implicita autorizzazione ed eseguire i lavori.

Normalmente non è necessario trasmettere denuncia di inizio attività nei casi di manutenzione ordinaria.(A titolo esemplificativo si elencano alcune tipologie di lavori non soggette a DIA, quali il rifacimento della pavimentazione e del rivestimento negli appartamenti senza modifica alle parti murarie, il rifacimento di facciate di fabbricati, etc.) In tali casi il committente deve trasmettere all’amministrazione competente una semplice comunicazione con l’indicazione dei lavori che verranno eseguiti.)

Nei cantieri in cui viene rilevata l’**assenza** del PSC, o del Fascicolo, o della Notifica preliminare, o del DURC, indipendentemente dalla contravvenzione al soggetto inadempiente secondo l’iter previsto dal D.lgs.758/94, l’Organo di vigilanza provvede a trasmettere all’Ente Concedente e p.c. al committente, una nota con la quale comunica che, a seguito di intervento di prevenzione effettuato in cantiere è stata rilevata l’assenza del PSC, o del Fascicolo o della Notifica preliminare o del DURC in difformità a quanto previsto dal D.lgs, 81/08, con la **conseguente sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo fino al ripristino delle condizioni di regolarità.**

Non appena ripristinato lo stato di conformità il Committente può riprendere l'esecuzione dei lavori sospesi. Sarà sua cura attivarsi presso l'ente competente per comunicare la regolarità del cantiere e la conseguente riattivazione dell'efficacia del titolo abilitativo.

Resta inteso che, in caso di verbale di contravvenzione e prescrizione ad un soggetto responsabile, questi dovrà adempiere alle prescrizioni in esso contenute, nei modi e nei tempi indicati, e di ciò dovrà rendere conto all'Organo di vigilanza che lo ha emesso.

ESEMPI APPLICATIVI

Caso "A": Irregolarità Sicurezza Oggettiva

Partiamo da un caso specifico, che è quello in cui il T.d.P. trova in cantiere una ditta esecutrice che sta eseguendo dei lavori in difformità ad alcune norme che tutelano la sicurezza oggettiva dei lavoratori.

- 1) L'O.V. redige verbale di ispezione e prescrizione al titolare della ditta che sta eseguendo la lavorazione in difformità alle norme di sicurezza.
- 2) L'O.V. verifica la eventuale responsabilità della **Impresa Affidataria** relativamente all'obbligo della stessa di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC (art.97, c.1).
L'art.159, c.1, punisce tale violazione con un' ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

NOTA: l'obbligo di cui sopra da parte della Impresa Affidataria é da ritenersi soddisfatto nel momento in cui la stessa predisponga e metta in atto **un percorso organizzativo specifico documentato** (preposto, procedure, modalità di verifica, etc.) verificabile da parte dell'O.V.

- L' Impresa Affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati con le medesime modalità con cui deve vigilare sulla sicurezza dei lavori da essa stessa eseguiti.

- 3) L'O.V. verifica anche la eventuale responsabilità della **Impresa Affidataria** riguardo ai seguenti obblighi (art.97, c.3, lett.a) e b):
 - a) coordinare gli interventi di cui agli artt. 95 (misure generali di tutela che debbono adottare i ddi delle imprese esecutrici), e 96 (obblighi dei ddi delle imprese affidatarie e delle imprese esecutive nel cantiere);
 - c) verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio prima di trasmetterli al CSE.

NOTA: In generale tali obblighi possono ritenersi soddisfatti se la Impresa Affidataria si è attivata con **appositi strumenti riscontrabili**.

- 4) L'O.V. verifica che l'impresa affidataria abbia corrisposto alle imprese esecutrici i relativi oneri della sicurezza, nel caso le stesse abbiano provveduto in proprio per gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4) dell'All.XV.
- 5) L'O.V. verifica che il datore di lavoro e i dirigenti della impresa affidataria siano provvisti di **adeguata formazione**.
- 6) L'O.V. verifica poi l'eventuale responsabilità del **CSE** rispetto agli obblighi di verifica dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni loro pertinenti

contenute nel PSC, di cui all'art.92, c.1, lett.a).

Lo stesso è da ritenersi responsabile delle difformità riscontrate in cantiere da parte della ditta esecutrice dei lavori, nei casi sotto riportati:

- a) la difformità presenta un carattere permanente e risulta durevole già da un certo tempo;
- b) la difformità è estesa e riguarda una fase lavorativa da considerarsi critica o di maggior rischio.

- 7) L'O.V. verifica infine l'eventuale responsabilità del CSE per quanto riguarda l'obbligo di verifica dell'idoneità dei POS (art.92,c.2,lett.b).

NOTA: Il **Capocantiere**, nel caso sia dipendente della Impresa Affidataria, è da ritenersi a tutti gli effetti partecipe delle attività lavorative del cantiere. In tal caso l' Impresa Affidataria ha l'obbligo di redigere il POS.

Caso "B": Sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo

1) MANCANZA DELLA NOTIFICA PRELIMINARE

Il Committente ha l'obbligo di trasmissione della Notifica Preliminare, redatta conformemente a quanto indicato nell'Allegato XII, alla ASL e alla DPL territorialmente competenti nei casi previsti all'art.99:

- a) cantieri con più di una impresa;
- b) cantieri che iniziano i lavori con una sola impresa alla quale si aggiunge in corso d'opera una seconda impresa;
- c) cantieri con una sola impresa la cui entità non sia inferiore a 200 u/gg.

Tale omissione non è sanzionata penalmente, ma l'art.90, comma 10, prevede in tal caso la **sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo**.

Nei casi di cui ai punti a) e b), il Committente ha comunque l'obbligo di trasmettere il PSC alle imprese invitate a presentare offerta per l'esecuzione dei lavori (art.101, c.1).

2) MANCANZA DEL DURC

Il Committente ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione concedente il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività, il DURC, insieme ad una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione relativa alla idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi e al contratto collettivo applicato.

Tale omissione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro, e prevede la **sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo**.

2) MANCANZA DEL PSC O DEL FASCICOLO

A) Lavori senza titolo abilitativo

Nel caso di lavori che iniziano con una sola impresa e nei quali subentri in corso d'opera una seconda impresa, l'art.90, comma 2, recita che il Committente deve comunque nominare il CSE, il quale deve redigere il PSC e il Fascicolo.

L'Organo di Vigilanza, in questo caso:

- 1) redige il verbale di ispezione e prescrizione a carico del CSE per la violazione dell'art.91, comma 1, e verifica l'adempimento alle prescrizioni impartite, ovvero alla redazione del

PSC e del Fascicolo secondo quanto indicato agli All.XV e XVI del Decreto.

B) Lavori con titolo abilitativo, laddove non venga redatto il PSC o il Fascicolo da parte del CSP (due imprese) o da parte del CSE (una impresa + una seconda che subentra durante i lavori), l'art.90, comma 10 prevede, oltre alla contravvenzione per la violazione dell'art.91, comma 1, la **sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo**.

L'O.V., in questo caso:

- 1) redige il verbale di ispezione e prescrizione a carico del CSP e/o del CSE, e verifica l'adempimento alle prescrizioni impartite, ovvero alla redazione del PSC e del Fascicolo secondo quanto indicato agli All.XV e XVI del Decreto;
- 2) trasmette una comunicazione all'Ente concedente per i provvedimenti di competenza, e.p.c. al Committente, nella quale evidenzia che a seguito dell'intervento di prevenzione in cantiere è stata rilevata, ai sensi dell'art.91, comma 1, l'assenza del PSC o del Fascicolo con la conseguente sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo;

NOTA:

- l'Organo di Vigilanza provvederà alla verifica degli adempimenti da parte del CSE (redazione del PSC e del Fascicolo secondo quanto indicato agli All. XV e XVI).
- Sarà cura del Committente attivarsi presso il CSE affinché lo stesso rediga il PSC e il Fascicolo ai fini della revoca della sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo.

Caso "C": Sospensione dell'attività Imprenditoriale

Premesso che per quanto riguarda le gravi violazioni di cui all'allegato I, vanno considerate quelle relative agli obblighi afferenti il datore di lavoro, per **grave violazione**, in attesa dell'apposito decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è da intendersi una qualsiasi violazione tra quelle riportate **nell'All.I**.

Si ha **reiterazione** quando:

- nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dall'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa del decreto di cui sopra, nell'All.I (per esempio sono da ritenersi della stessa indole una violazione che espone al rischio di caduta dall'alto;
- nei casi in cui l'Organo di Vigilanza, durante un intervento di prevenzione in cantiere, accerti che una impresa, che risulti già sanzionata per una delle violazioni di cui all'Allegato I in un qualsiasi cantiere del territorio, stia eseguendo i lavori in quel cantiere con "grave" violazione alle norme di salute e sicurezza;

Ciò significa, che se in un unico intervento di prevenzione vengono accertate più violazioni da considerarsi "gravi" dalla stessa impresa, non può applicarsi ad essa il concetto di reiterazione.

Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale scatta al momento della constatazione della reiterazione, e vale per il cantiere dove l'irregolarità rilevata fa scattare il concetto di reiterazione. **Ne consegue che in quella unità produttiva o in quel cantiere il datore di lavoro contravvenzionato dovrà sospendere la sua attività fino alla revoca del provvedimento.**

Laddove venga accertata quindi una "grave e reiterata violazione" alle norme in materia di salute e sicurezza, l'Organo di Vigilanza adotta apposito provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale nei confronti del datore di lavoro trovato inadempiente, che notifica formalmente al datore di lavoro, e di cui trasmette copia al Committente per opportuna conoscenza.

Riassumendo l'Organo di vigilanza :

- 1) redige verbale di ispezione e prescrizione a carico del datore di lavoro;
- 2) verifica la reiterazione del reato;
- 3) adotta un verbale di sospensione dell'attività dello stesso;
- 4) comunica l'adozione del provvedimento di sospensione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e al Ministero delle Infrastrutture per i provvedimenti di competenza;
- 5) redige verbale di accertamento e bollettino di c/c per il pagamento della somma aggiuntiva.

E' condizione per la **revoca del provvedimento** da parte dell'Organo di Vigilanza (art.14, comm 5):

- a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro;
- b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica di 2.500 euro, rispetto alle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

L'Organo di Vigilanza, una volta ripristinate lo stato di conformità del cantiere, anche prima che il contravventore abbia pagato l'ammenda relativa alle sanzioni penali, civili e amministrative conseguenti il verbale di contravvenzione, **revoca** il provvedimento di sospensione con apposito provvedimento e ne **dà comunicazione** all'interessato, p.c. al Committente, e alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed al ministero delle infrastrutture e dei trasporti..

NOTA: Occorre precisare che l'Organo di Vigilanza, nel momento in cui si avvede dell'esistenza di una "grave e reiterata" violazione alle norme in materia di salute e sicurezza, deve attivare **due provvedimenti con due percorsi paralleli ma distinti tra loro:**

- uno di carattere penale con la redazione del verbale di ispezione e prescrizione, che contesta all'interessato la violazione di una norma penale;
- l'altro di carattere amministrativo con l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale del datore di lavoro trovato inadempiente.

Le modalità di **estinzione del reato** riscontrato e della **revoca del provvedimento di sospensione** seguono due percorsi differenti, che sono uniti soltanto per l'aspetto che riguarda il ripristino delle condizioni di regolarità.

Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Presidente della giunta regionale, il quale si pronuncia nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso (art.14, comma 9). Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento perde efficacia.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi (art.14, comma 10).

Da quanto sopra evincono due aspetti:

- L'Organo di Vigilanza, nel caso riscontri, nei giorni successivi all'intervento di prevenzione nel quale è stata constatata la "grave e reiterata" violazione, che il datore di lavoro non ottempera al provvedimento di sospensione, deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, nonché p.c. al Committente.
- Il datore di lavoro interessato, che abbia fatto ricorso al Presidente della giunta regionale, senza che quest'ultimo si sia pronunciato nei 15 giorni previsti, e che abbia ripristinato le condizioni di regolarità nel cantiere, può riprendere l'attività lavorativa in quel cantiere senza pagare l'ammenda aggiuntiva di 2.500 euri.
- Resta comunque dovuto ai fini dell'estinzione del reato il pagamento della relativa ammenda in forma ridotta nella misura di ¼ del massimo previsto, con le modalità di cui all'art.21 del D.lgs.758/94.

II GRUPPO REGIONALE EDILIZIA

Prot.N. _____

Roma, lì _____

SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO

AL MUNICIPIO _____

COMUNE DI _____

E p.c. AL COMMITTENTE Sig. _____

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art.90, comma 10, D.lgs. 9 aprile 2008 n°81.

In merito all'oggetto e per i provvedimenti di competenza, si comunica che a seguito di intervento di prevenzione presso il cantiere sito nel Comune di _____, via _____ n° _____ è stata rilevata l'inosservanza da parte del Committente dei lavori Sig. _____ nato a _____ (____), residente in _____ via _____, titolare del Permesso di Costruire / DIA n° _____ del _____,

per l'assenza di:

- Notifica Preliminare di cui all'art.99 del D.lgs.81/08
- Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art.100 del D.lgs.81/08
- Fascicolo di cui all'art.91, comma 1, lett.b) del D.lgs.81/08
- Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'art.90, comma 9, lett.c)

con la conseguente sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo ai sensi dell'art.90, comma 10 del D.lgs.81/08, fino al ripristino delle condizioni di regolarità .

Il T.d.P. _____ (UPG)

Il T.d.P. _____ (UPG)

Prot.N. _____

Roma, lì _____

**PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI LAVORI DELLA DITTA NELL'AMBITO
DEL CANTIERE EDILE SOTTOIDENTIFICATO**

(DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 art. 14)

Facendo seguito al verbale di contravvenzione e prescrizione N. _____, redatto in data da questo Servizio nei confronti del sig _____, identificato con _____ rilasciata da _____ il _____ titolare/rappresentante legale della ditta _____ con sede legale in _____ via _____ operante presso il cantiere edile sito in _____, via _____, verificato che le violazioni contestate nel verbale di cui sopra sono incluse nell' Allegato I del D.lgs.81/08 e, agli atti, risultano reiterate nell'ultimo quinquennio, a norma dell'art.14, comma 1, del D.lgs.81/08, **si adotta col presente atto, con decorrenza ed efficacia immediata,**

**PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI LAVORI DELLA DITTA
NELL'AMBITO DEL CANTIERE EDILE SOPRA IDENTIFICATO**

Avvertenze

- 1) Il presente provvedimento sarà revocato esclusivamente a condizione che si accerti:
 - a) il **ripristino delle regolari condizioni di lavoro** nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
 - b) il **pagamento di una somma** unica pari a Euro 2500,00 da versare
- 2) E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti; **Il datore di lavoro che non ottemperi al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a sei mesi.**
- 3) In caso di prosecuzione dei lavori in violazione del presente provvedimento si provvederà ad informare l'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 650 del codice penale.
- 4) **L'adozione del provvedimento di sospensione sarà comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture** di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Ai sensi dell'art. 14 comma 9 D.Lgs. 81/08 **avverso il provvedimento di sospensione, entro 30 giorni dalla data di ricezione, è ammesso ricorso al presidente della Giunta regionale**, il quale si pronuncia nel termine di 15 giorni dalla notifica del

ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Il presente provvedimento di sospensione è altresì inviato in copia al Committente _____
Residente/avente sede legale in _____ via _____ per opportuna
conoscenza e per le eventuali determinazioni di competenza.

I T.d.P. _____ (UPG)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Prot.N. _____

Roma, li _____

PAGAMENTO SOMMA AGGIUNTIVA RELATIVA AL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI LAVORI DELLA DITTA

Atteso che il sottoscritto _____ (UPG) in data _____,
a seguito di sopralluogo presso l'azienda / cantiere sito in Roma, Municipio _____, ha redatto verbale di
contravvenzione e prescrizione N _____ nei confronti del sig. _____,
_____ nato a _____ il _____, identificato a mezzo di
_____ rilasciata da _____ il _____,
per violazioni della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Constatato che i reati contestati nel verbale di cui sopra sono compresi nell' Allegato I del D.lgs.81/08, e, agli
atti risulta la reiterazione degli stessi a far data dal 15.05.2008, ai sensi dell'art.14, comma5, lett.b) dello
stesso Decreto, oltre al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui allo stesso art.14,
comma 2 ed ai provvedimenti di cui al comma 6, irroga al contravventore con il presente verbale una
somma aggiuntiva di euro 2.500 (duemilacinquecento).

MODALITA' DI PAGAMENTO

- 1) Il contravventore dovrà pagare la somma di euro 2500,00 (duemilacinquecento) più spese di
notifica di euro _____ (_____).
- 2) Il pagamento della somma aggiuntiva è condizione per la revoca del provvedimento di
sospensione dell'attività..
- 3) Il pagamento potrà essere effettuato:
 - presso la tesoreria della Regione Lazio, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 -00145 Roma nei
giorni feriali, escluso il sabato;
 - oppure mediante versamento sul ccp 82378001 intestato a Regione Lazio via Rosa Raimondi
Garibaldi, 7 - 00145 Roma citando il numero, la data ed il protocollo del presente verbale e
l'Ente che ha disposto l'accertamento.
- 4) **Copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere prontamente rimessa o esibita allo scrivente Servizio.**

I T.d.P. _____ (UPG)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Prot.N. _____

Roma, li _____

**PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI LAVORI NELL'AMBITO DEL CANTIERE
(DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 art. 14)**

REVOCA

Facendo seguito al provvedimento di sospensione dei lavori Prot.N. _____ del _____
adottato nei confronti del sig _____ nato
a _____ il _____, titolare/rappresentante legale
della ditta _____
con sede legale in _____ via _____,
operante presso il cantiere edile sito in Roma, via _____,
verificato il ripristino delle regolari condizioni di lavoro ed il pagamento di una somma unica pari a
euro 2.500 (duemilacinquecento), **adotta col presente atto, con decorrenza ed efficacia
immediata,**

**PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA SOSPENSIONE DEI LAVORI DELLA DITTA _
NELL'AMBITO DEL CANTIERE EDILE SOPRA IDENTIFICATO.**

Il T.d.P. _____ (UPG)

Il T.d.P. _____ (UPG)

II DIRETTORE DEL SERVIZIO

Prot.N. _____

Roma. _____

Al Ministero delle Infrastrutture
Piazzale Porta Pia 1
00161 Roma

All'Autorità per la vigilanza sui contratti
Pubblici di lavori, servizi, forniture
Via di Ripetta 246
00186 Roma

Oggetto: Comunicazione provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. DLgs 81/08, articolo 14.

Allegato alla presente si trasmette per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza il **verbale di sospensione dell'attività imprenditoriale** redatto in data _____ ai sensi dell'art.14 del D.lgs.81/08, nei confronti della ditta _____ avente sede legale in _____ via _____ titolare/rappresentante legale sig. _____ nato a _____ (____) il _____ residente in _____ (____) via _____

Distinti saluti

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Prot.N. _____

Roma, lì _____

Al Ministero delle Infrastrutture
Piazzale Porta Pia 1
00161 Roma

All'Autorità per la vigilanza sui contratti
Pubblici di lavori, servizi, forniture
Via di Ripetta 246
00186 Roma

**Oggetto: Comunicazione revoca provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.
DLgs 81/08, articolo 14.**

Allegato alla presente si trasmette per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza il **verbale di revoca** della sospensione dell'attività imprenditoriale redatto in data _____ ai sensi dell'art.14 del D.lgs.81/08, nei confronti della ditta _____
avente sede legale in _____ via _____
titolare/rappresentante legale sig. _____ nato
a _____ (____) il _____ residente in
_____ (____) via _____

Distinti saluti

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
